

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya (di seguito denominati Parti Contraenti),

volendo creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante un Accordo internazionale, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili

per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali,

fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties e altre forme di pagamento in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità ed esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il trattamento nazionale o il trattamento della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed eguo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono più favorevoli all'investitore in questione, prevalere rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovrà essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente

al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società il cui capitale sia stato sottoscritto in qualsiasi misura da un investitore in una valuta straniera o denominato in valuta straniera, la valutazione della quota di tale investitore sarà nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale, della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e delle riserve e decurtata del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) qualunque reddito derivante dall'investimento;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Art. 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

- a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
- b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
- c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla

composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al

Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, l'investimento, tale modifica non dovrà essere applicata

retroattivamente e l' investimento effettuato ai sensi del presente Accordo dovrà essere protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Art. 13 e resterà in vigore per un ulteriore successivo periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalle date predette.

Articolo 15 - Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo con procedura scritta.

Articolo 16 - Revisione

Il presente accordo può essere revisionato cinque (5) anni dopo la sua entrata in vigore e in seguito ogni cinque (5) anni o in ogni altro momento deciso di comune accordo tra le Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Roma* - il *16 settembre 1996*
in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Rino Formica

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA

Mutha Dava

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

- I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;
- II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutarî;
- IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
- V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;
- VI. la diffusione di informazioni commerciali;
- VII. lo svolgimento di studi di mercato;

- VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
- IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;
- X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;
- XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

- a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.
- b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.
- c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.
- d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.
- e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

- f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura intrapresa da una delle Parti Contraenti nei confronti di un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, che diminuisca le risorse finanziarie o il valore di altre attività dell'investimento o che crei ostacoli alle attività o che rechi un pregiudizio sostanziale al valore dell'investimento stesso, nonché ogni altra misura avente effetto equivalente, verrà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonché alle seguenti disposizioni:

- a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.


- b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

In Fede di che, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a *Roma*, il *16 settembre 1996*
in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KENYA

